



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

6 novembre 2019

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 6 del mese di novembre duemiladiciannove, alle ore 14,30 in Torino, P.zza Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 31 ottobre 2019 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Barbara AZZARA' - Fabio BIANCO - Carlo PALENZONA - Mauro CARENA - Dimitri DE VITA - Maria Grazia GRIPPO - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Graziano TECCO.

Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Mauro FAVA - Maurizio PIAZZA - Paolo RUZZOLA .

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce delle Zone omogenee: Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE” - Zona 10 “CHIVASSESE” - Zona 11 “CHIERESE-CARMAGNOLESE”.

(Omissis)

OGGETTO: Società “5T S.r.l.”. Approvazione Patto Parasociale e modifiche statutarie.

N. Protocollo: 11103/2019

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana,** pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

La Società 5T S.r.l., con sede in Torino, Via Bertola n. 34, è una società interamente pubblica che gestisce un servizio pubblico locale a rilevanza economica afferente al sistema del trasporto pubblico e della mobilità, rientrando nella categoria più ampia di derivazione comunitaria dei "servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica".

Fin dal 1992 la Società, inizialmente in forma di consorzio, poi di società consortile, ed oggi, infine, come società a responsabilità limitata, ha gestito e sviluppato i sistemi di controllo della viabilità e del traffico per conto della Città di Torino e della GTT S.p.A. (prima ATM).

Con deliberazione prot. n. 51865/2008 in data 11 novembre 2008 il Consiglio Provinciale aveva deliberato di partecipare alla Società mediante acquisizione di una quota pari al 5% del capitale sociale, offerta in vendita dal socio GTT S.p.A., e contestualmente aveva approvato alcune modifiche dello Statuto sociale idonee a realizzare un controllo *in house* sulla Società da parte dei soci.

Ai sensi dell'art. 2 del vigente Statuto la società "*ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell'art. 1 della L. Reg. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. oltretutto correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità.*

*In particolare, la società eserciterà le seguenti attività di impresa:*

- *sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;*
  - *servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati;*
  - *sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini;*
  - *sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;*
  - *sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;*
  - *sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficiamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati;*
  - *studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE;*
  - *acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità.*
- (...)"*

Tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di *in house providing* (in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. cosiddetto "TUSP" così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017) in questi ultimi anni i soci di 5T S.r.l. e la società hanno collaborato fattivamente per adottare, ove necessario, le misure per garantire la legittimazione degli affidamenti *in house*, approvando le opportune modifiche ed integrazioni allo Statuto sociale.

Per tali ragioni, questa Amministrazione aveva approvato con deliberazione del Consiglio provinciale prot. n. 35667/2013 del 1.10.2013 alcune proposte di modifica dello Statuto, poi deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 8 ottobre 2013.

Con successiva deliberazione prot. n. 4197/2016 del 3.3.2016 il Consiglio metropolitano aveva approvato ulteriori proposte di modifica dello Statuto sia al fine di aggiornare il modello dell'*in house providing*, che caratterizzava la società e la gestione dei servizi da parte della stessa, in ragione dell'evoluzione della normativa comunitaria, italiana e della giurisprudenza, sia per adeguare lo statuto alle modifiche normative intervenute in materia di trasparenza e anticorruzione (modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 9 marzo 2016).

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, il Consiglio metropolitano aveva approvato con deliberazione prot. n. 5584/2017 in data 16 maggio 2017 la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del citato TUSP e, nell'ambito di questa, aveva ritenuto sussistenti i presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione in 5T S.r.l.

Successivamente, con deliberazione prot. n. 6036 del 14.3.2018 il Consiglio metropolitano ha preso atto, con approvazione, delle modifiche dello Statuto approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 19 luglio 2017 ed obbligatorie a seguito dell'entrata in vigore del TUSP.

Il mantenimento della partecipazione in 5T S.r.l. è stato altresì confermato nella deliberazione prot. n. 29349 del 19.12.2018 avente ad oggetto "*Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni Societarie della Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*" con cui il Consiglio metropolitano ha approvato l'analisi dell'assetto complessivo delle società ed il conseguente piano di riassetto ai sensi dell'art. 20, comma 4 del TUSP, in cui è previsto il mantenimento, senza alcun intervento di razionalizzazione, della partecipazione della Città metropolitana in 5T S.r.l. con le seguenti risultanze:

*"Nel corso del 2018 non sono intervenute modifiche nelle finalità istituzionali dell'Ente né nell'attività della società, come illustrato nella scheda specifica, si considerano quindi soddisfatti i presupposti, già oggetto della revisione straordinaria, indicati all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e richiamati dall'art. 20 c.1 del medesimo testo unico. Le condizioni indicate nell'art. 20, comma 2 risultano soddisfatte. Trattandosi di Società a controllo pubblico secondo la definizione dell'art.2 c.1 lett.m del D. Lgs.175/2016 al fine di consentire il successo di future azioni di razionalizzazione già tentate in precedenza (piano di razionalizzazione 2015), al fine di aumentare la capacità di programmazione e controllo, ed onde evitare che l'alienazione di quote di alcuni soci pubblici metta a repentaglio la struttura della compagine sociale a danno del diritto patrimoniale dei soci e del funzionamento della società, sono in corso iniziative presso gli altri soci pubblici allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere."*

In particolare, in detto piano di razionalizzazione è stato evidenziato che, nella fattispecie di 5T S.r.l., si tratta di società a controllo pubblico (in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. b) ed m) del TUSP ed alla luce dell'orientamento in materia di controllo pubblico espresso in data 15 febbraio 2018 dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ai sensi dell'art. 15, co. 2, del TUSP) nella quale il Comune di Torino esercita un'influenza dominante in forza di vincoli contrattuali. In particolare si tratta di "*Controllo congiunto esercitato dai soci per effetto di comportamenti concludenti sostanziandosi in genere*

*in intese inerenti la governance della società e decisioni rilevanti quali ad esempio l'approvazione del bilancio o modifiche statutarie. Allo stato non esistono patti parasociali o altri accordi formalizzati che coinvolgano la Città metropolitana di Torino disciplinanti regole di comportamento e procedure per l'esercizio del controllo della società e finalizzati, in particolare, all'assegnazione di obiettivi all'organo di amministrazione."*

A partire dall'anno 2018 l'attività periodica di controllo esercitata dal Comune di Torino in qualità di socio di riferimento ha coinvolto i soci pubblici diversi dall'Amministrazione comunale e cioè la Regione Piemonte e la Città metropolitana di Torino. Tale attività si sostanzia in incontri periodici in cui viene effettuata l'attività di controllo analogo congiunto, affrontando, tra l'altro, questioni afferenti la gestione della società con la verifica trimestrale degli indici di gestione.

Inoltre, in tali incontri sono stati concordati anche gli obiettivi assegnati alla Società per l'esercizio 2019. Siffatta modalità di controllo è espressamente qualificata come controllo analogo congiunto di fatto nelle Istruzioni per la compilazione della Comunicazione al MEF e alla Corte dei Conti portante il Censimento annuale delle partecipazioni.

Con atto sottoscritto in data 19 aprile 2019 la Città di Torino, già titolare del 30% del capitale sociale di 5T S.r.l. ha acquisito una partecipazione pari al 21% del capitale sociale dal socio GTT S.p.A. e la Regione Piemonte ha acquistato la quota del 14% del capitale sociale dalla stessa cessionaria GTT S.p.A. che, pertanto, è uscita definitivamente dalla compagine societaria di 5T S.r.l..

All'esito delle predette operazioni di compravendita, risultano soci di 5T S.r.l. i seguenti enti:

- Città di Torino con una quota pari al 51% del capitale sociale;
- Regione Piemonte con una quota pari al 44%;
- Città Metropolitana di Torino con una quota pari al 5%.

La società 5T S.r.l. si configura come società *in house* in quanto risultano soddisfatti i tre requisiti fondamentali:

1. il controllo analogo a quello che lo stesso ente esercita sui propri "servizi interni", ovvero l'esercizio di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'ente affidatario, anche esercitato congiuntamente da più autorità pubbliche che possiedono in comune la partecipazione;
2. la prevalenza dell'attività con l'ente o gli enti affidanti, oggi quantificata espressamente nell'80% del fatturato per lo svolgimento di compiti effettuato nei confronti dell'ente pubblico affidante o degli enti pubblici soci;
3. la partecipazione pubblica totalitaria.

Sussistendo tali requisiti, con deliberazione prot. n. 6415 del 31.7.2019 il Consiglio metropolitano ha approvato lo schema di Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a 5T S.r.l. per la prestazione di servizi informativi afferenti alla mobilità, ed in particolare per il servizio di monitoraggio, controllo e gestione del traffico.

Ad oggi, il nuovo assetto societario di 5T S.r.l., stante la pluralità di soci pubblici e la natura di soggetto *in house*, impone la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie, secondo le modalità previste dal TUSP e disciplinate, inoltre, dalle Linee Guida ANAC n. 7, adottate con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, con particolare riferimento al punto 6.3, in accordo con quanto già previsto in tema di controllo analogo dallo Statuto della Società (al riguardo, nel vigente Statuto sociale il controllo analogo è disciplinato nelle clausole di cui agli articoli 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 27).

Sul punto, il TUSP disciplina all'art. 16 le società "in house" (categoria cui appartiene 5T S.r.l.) prevedendo al comma 2, lett. c) che *"in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile"*.

Pertanto, ad integrazione di quanto già previsto e disciplinato nel vigente Statuto sociale, si ritiene utilizzabile lo strumento del patto parasociale al fine di istituire un meccanismo di coordinamento e di controllo più puntuale ed efficace.

Atteso quanto sopra e ritenendo il patto parasociale un efficace strumento di attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida ANAC n. 7 di cui alla deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, preso atto, altresì, dei rilievi evidenziati dall'ANAC nell'ambito del procedimento di iscrizione di 5T S.r.l. nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici (fascicolo n. 477/2018), valutata necessaria la formalizzazione del "controllo analogo congiunto", si ritiene di approvare il Patto parasociale (nel testo allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) per la definizione della *"corporate governance"* della Società 5T S.r.l. (composizione e poteri dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale) da sottoscrivere con gli altri due Soci pubblici, Regione Piemonte e Città di Torino.

In particolare, con il Patto parasociale oggetto del presente provvedimento i soci pubblici di 5T S.r.l. si propongono di attuare quanto prescritto dalle Linee Guida n. 7 di cui alla deliberazione ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità.

Gli stessi soci convengono, altresì, che l'unitarietà del controllo analogo, esercitato in forma congiunta, possa essere garantita attraverso lo svolgimento di incontri periodici tra i medesimi e la Società, destinati al coordinamento, all'informazione, alla consultazione, all'individuazione di linee generali strategiche e di obiettivi dell'attività societaria nonché alla verifica e alla vigilanza sull'attuazione degli stessi, anche in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione interna ai soci in materia di controllo analogo.

Nello schema di Patto parasociale, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, è stabilito quanto segue:

I) Con riferimento agli assetti proprietari:

- i soci si impegnano a mantenere il modello di *"in house providing"* per la società 5T S.r.l. per la durata del patto in applicazione dell'art.10 dello Statuto societario;
- i soci sono tenuti a comunicare alla società, compatibilmente con i propri strumenti di programmazione, ogni variazione nel quadro degli affidamenti negli anni a venire, ai fini di programmare per tempo le misure atte a garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- il socio che intende cedere le proprie quote, nei limiti dell'art.10 dello Statuto, deve comunicare agli altri soci tale intenzione almeno sei mesi prima della procedura di dismissione. Il socio cedente deve comunque garantire i contratti di servizio sino alla conclusione naturale del contratto, fermo restando il rispetto delle normative vigenti.

II) Con riferimento alla disciplina del "controllo analogo congiunto":

- il controllo analogo congiunto viene esercitato dalle parti sulla società attraverso l'adempimento delle previsioni statutarie di cui agli articoli 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 27 e nel rispetto del patto parasociale;
- i soci convengono che l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta di carattere preventivo, concomitante e successivo possa essere garantita attraverso lo svolgimento di un tavolo di coordinamento, partecipato dai rappresentanti dei soci, che si riunisce una volta a trimestre, su iniziativa del socio di maggioranza, per verificare:

- andamento economico finanziario della Società;
  - definizione congiunta degli obiettivi alla Società in base a specifica istruttoria del tavolo di coordinamento;
  - assegnazione e monitoraggio degli obiettivi assegnati alla Società;
  - principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi;
  - analisi dei costi di funzionamento della società finalizzata alla loro razionalizzazione e alla congruità degli affidamenti e del loro mantenimento.
- III) Con riferimento alla composizione degli organi di amministrazione e controllo ("corporate governance") ed ai poteri:
- la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. La Città di Torino, la Regione Piemonte e la Città Metropolitana indicano, ai sensi dell'art. 2449 c.c., un membro ciascuno del CdA. Detti componenti devono possedere competenze legate al mondo dei trasporti, dell'ITC, del diritto societario e della gestione aziendale;
  - al Presidente spetta la rappresentanza legale, il controllo e il coordinamento su promozione e sviluppo della società;
  - i consiglieri possono ricevere deleghe relative ai controlli dei progetti o delle commesse affidate dai soci che li hanno espressi o sulle quali gli stessi soci hanno rilevante interesse;
  - il Presidente è nominato dai consiglieri all'unanimità per tre anni; in assenza di accordo, il Presidente sarà designato a rotazione per ogni triennio dai soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente, con il seguente ordine: Regione Piemonte, Città di Torino e Città Metropolitana;
  - il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. La Città di Torino e la Regione Piemonte indicano ciascuno un membro. Il terzo componente viene scelto di comune accordo tra i soci di minoranza, sulla base delle indicazioni dagli stessi fornite. In mancanza di tale accordo il componente è individuato dal socio di minoranza detentore della maggior quota di capitale sociale;
  - il Presidente del Collegio è indicato all'unanimità; in assenza della stessa, il Presidente è designato a rotazione tra i soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente ed il cui rappresentante non ricopra, nello stesso periodo, il ruolo di Presidente del CdA;
  - i sindaci supplenti sono nominati dai due soci di maggioranza;
  - i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono essere indicati tra coloro che nel triennio precedente abbiano ricoperto l'incarico di amministratore per conto di soggetti che abbiano ottenuto affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte di 5T S.r.l. o comunque per conto di soggetti esercenti il trasporto pubblico locale in Piemonte.
- IV) Con riferimento alla durata ed alle modifiche:
- l'accordo è efficace sin dalla sua sottoscrizione, ha durata quinquennale e si rinnova tacitamente salvo disdetta da comunicare entro sei mesi dalla scadenza;
  - le parti si obbligano a verificare entro i sei mesi antecedenti la scadenza dell'accordo la possibilità di un rinnovo;
  - eventuali modifiche potranno essere apportate solo qualora la decisione sia approvata con le medesime formalità seguite per l'approvazione dell'accordo stesso.

Inoltre, atteso quanto sopra, si ritiene di approvare altresì, fin d'ora, l'adeguamento conseguente dello Statuto sociale di 5T S.r.l. con la ricezione nel testo vigente della precisazione che il controllo analogo congiunto tra soci pubblici è regolamentato in un patto parasociale; detta

modifica consente di accogliere l'orientamento manifestato dall'ANAC verso alcune società *in house* partecipate da soggetti pubblici durante l'istruttoria condotta nella fase dell'iscrizione nell'Elenco previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP) come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ed in particolare l'art. 9, co. 5 ai sensi del quale “(...) 5. *La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1. (...)*”

Richiamato l'art. 7, co. 1 del TUSP che testualmente recita:

“*Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica*

*1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:*

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*
- b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
- c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
- d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche. (...)*”

Visto il parere reso dalla Segreteria Generale con nota prot. n. 140336 del 30.11.2016 con cui è stato individuato nel Consiglio metropolitano l'organo competente della Città metropolitana all'approvazione di quanto previsto dall'art. 7, co. 1 del TUSP;

Ritenuto, in conseguenza, che l'organo metropolitano competente all'approvazione del Patto parasociale debba essere individuato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, co. 5 e dell'art. 7, co. 1 del TUSP, nel Consiglio metropolitano;

Ritenuto di approvare lo schema di Patto Parasociale tra i soci pubblici di “5T S.r.l.” Città di Torino, Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, finalizzato a disciplinare il controllo analogo congiunto sulla Società secondo lo schema allegato sotto la lettera A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 24 ottobre 2019;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014, n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente Responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitanano;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9, co. 5 e dell'articolo 7, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (TUSP) lo schema di Patto Parasociale tra i soci pubblici di "5T S.r.l." Città di Torino, Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, finalizzato a disciplinare il controllo analogo congiunto sulla Società, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare la Sindaca metropolitana o suo delegato a sottoscrivere il Patto Parasociale di cui al precedente punto 1, come da schema allegato, con facoltà di apportare allo stesso eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 3) di approvare la modifica al vigente Statuto sociale di "5T S.r.l." consistente nella ricezione nel testo vigente della precisazione che il controllo analogo congiunto tra soci pubblici è regolamentato in un patto parasociale;
- 4) di autorizzare la Sindaca metropolitana o suo delegato a partecipare all'Assemblea straordinaria che sarà convocata per approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale di "5T S.r.l." secondo quanto indicato al precedente punto 3;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~ ~ ~ ~ ~

*(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitanano per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato).*

~ ~ ~ ~ ~

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Società "5T S.r.l.". Approvazione Patto Parasociale e modifiche statutarie.**

N. Protocollo: 11103/2019

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 13  
Votanti = 13



Favorevoli 11

(Appendino - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Palenzona - Tecco).

Astenuti 2

(Grippo - Magliano).

**La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.**

~ ~ ~ ~ ~

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to A. Bignone

La Sindaca Metropolitana  
F.to C. Appendino